*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 150° - Numero 116**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 21 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 23 aprile 2009.

**Riconoscimento, al sig. Thomas Silano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza del sig. Thomas Silano cittadino italo-tedesco, nato a Colonia il 24 luglio 1969, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: italiano e tedesco;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 9 marzo 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza applicare alcuna misura compensativa in quanto il sig. Silano ha maturato congrua esperienza professionale nel paese di provenienza così come previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007;

Acquisito il parere dei rappresentanti di categoria agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Thomas Silano cittadino italo-tedesco, nato a Colonia il 24 luglio 1969, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: italiano e tedesco senza applicazione di alcuna misura compensativa in quanto il sig. Silano ha maturato congrua esperienza professionale nel paese di provenienza così come previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2009

*Il capo del Dipartimento:* CANALE

**09A05584**

---

DECRETO 23 aprile 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Vallì Dal Pian, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Belluno e provincia.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons.

Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Vallì Dal Pian, cittadina italiana, nata a Treviso il 27 luglio 1962, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale «guía General de Turistas» acquisito in Messico, ai fini dell'accesso ed esercizio in Belluno e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano, francese e spagnolo;

Con inoltre che la sig.ra Vallì Dal Pian risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi otto da effettuarsi presso la Provincia di Belluno in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vallì Dal Pian, cittadina italiana, nata a Treviso il 27 luglio 1962, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Belluno e provincia nelle lingue italiano, francese e spagnolo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2009

*Il capo del Dipartimento:* CANALE

---

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della signora Vallì Dal Pian, cittadina italiana, nata a Treviso il 27 luglio 1962, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Belluno e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano, francese e spagnolo, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte: carattere dei principali stili artistici presenti nella provincia di Belluno e riferibili ad opere architettoniche, pittoriche e scultoree con particolare riguardo all'opera dei più illustri artisti bellunesi. Uomini illustri bellunesi o che hanno visitato il territorio. Monumenti romani medioevali e moderni. Edifici sacri e profani, periodo cui appartengono, con le indicazioni delle opere d'arte in essi contenute, con accenni per i principali, sulle trasformazioni ed aggiunte che vi si fecero nello svolgersi dei secoli. Conoscenza storico-artistica delle ville della Provincia di Belluno e delle più importanti Ville del Veneto;

Storia: caratteri dei vari periodi della storia veneta, con particolare riguardo alla storia politica, culturale ed economica del territorio della provincia di Belluno, dalle sue origini fino ai giorni nostri contestualizzata nel Veneto;

Geografia: elementi di geografia fisica, politica ed economica del Veneto e in particolare della provincia di Belluno; produzioni tipiche dell'artigianato locale e principali attività economiche della provincia;

Elementi di legislazione per l'esercizio delle professioni turistiche: normativa turistica regionale per l'esercizio delle professioni turistiche (legge regionale n. 33/2002, in particolare articoli 82-90);

Itinerari turistici.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Belluno e provincia che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia di Belluno la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 8 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Belluno e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la Provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

**09A05585**
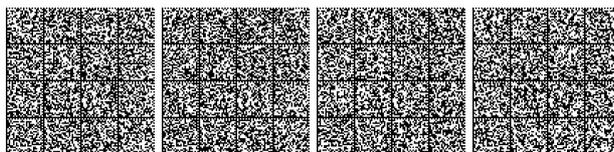
DECRETO 23 aprile 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Anita Lipoth, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Anita Lipoth, cittadina ungherese, nata a Budapest il 27 settembre 1976, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «Bizonyítvány» che in base all'ordinamento ungherese consente l'esercizio della professione di «idegenvezető (guida turistica), ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue inglese, olandese, italiano e ungherese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 9 marzo 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi dodici o in un esame orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Acquisito agli atti il parere del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Anita Lipoth, cittadina ungherese, nata a Budapest il 27 settembre 1976, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: inglese, olandese, italiano e ungherese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di 12 mesi o di un esame orale, a scelta della richiedente, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Anita Lipoth un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2009

*Il capo del Dipartimento:* CANALE

---

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o esame orale – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Anita Lipoth – cittadina ungherese, nata a Budapest il 27 settembre 1976 – della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio di Roma e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: inglese, olandese, italiano e ungherese, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate.

Cultura storico-artistica generale: conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 12 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole l'esame orale può essere ripetuto non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

**09A05586**

---

DECRETO 23 aprile 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Jana Vojtechova, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.**

## IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Jana Vojtechova, cittadina ceca, nata a Kolin il 12 luglio 1978, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: greco e ceco;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 9 marzo 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la provincia di Roma, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi diciotto o in un esame orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Acquisito agli atti il parere del rappresentante di categoria;

Decreta:

### Art. 1.

Alla sig.ra Jana Vojtechova, cittadina ceca, nata a Kolin il 12 luglio 1978, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: greco e ceco.

### Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi diciotto o di un esame orale, a scelta della richiedente, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Jana Vojtechova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2009

*Il capo del Dipartimento:* CANALE

---

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o esame orale – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Jana Vojtechova, cittadina ceca, nata a Kolin il 12 luglio 1978 della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio di Roma e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: greco e ceco, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate.

Cultura storico-artistica generale: conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica;

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 18 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole l'esame orale può essere ripetuto non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

**09A05588**

---

DECRETO 23 aprile 2009.

**Riconoscimento, al sig. Jean-Baptiste Joly, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.**

## IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza del sig. Jean-Baptiste Joly, cittadino francese, nato a La Rochelle il 22 agosto 1974, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale di «accompagnatore turistico» acquisita in Francia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nella lingua francese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Jean-Baptiste Joly, cittadino francese, nato a La Rochelle il 22 agosto 1974, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nella lingua francese senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2009

*Il capo Dipartimento:* CANALE

**09A05589**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 maggio 2009.

**Scioglimento dell'assemblea generale del Consorzio cimiteriale tra i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano e nomina del commissario straordinario.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea consortile del Consorzio cimiteriale tra i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano (Napoli), non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2008, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale al fine del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea del Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Antimo Orefice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea consortile, al presidente del consiglio di amministrazione e al consiglio di amministrazione.

Roma, 8 maggio 2009

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

ALLEGATO

*Relazione al Ministro dell'interno*

L'assemblea consortile del Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano (Napoli) si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Napoli, con provvedimento del 5 novembre 2008, ha diffidato l'assemblea consortile ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.

L'organo consiliare, all'uopo convocato, nella seduta del 25 novembre 2008, non ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

Pertanto, il prefetto di Napoli, con provvedimento n. 1124/Area II/EE.LL. del 18 dicembre 2008, ha nominato un commissario *ad acta* per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio 2008.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del Consorzio Cimiteriale, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 414/Area II/EE.LL. del 6 aprile 2009 la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la gestione provvisoria del consorzio.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che la predetta assemblea consortile non è riuscita a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea del Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano (Napoli), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Antimo Orefice.

Roma, 4 maggio 2009

*Il capo Dipartimento*
*per gli affari interni e territoriali*
PRIA

**09A05795**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Fuioaga Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fuioaga Ana Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
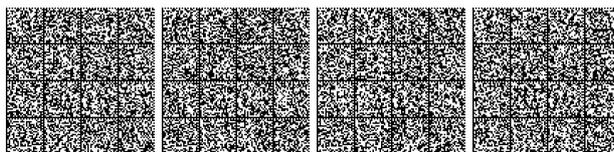
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2008 dalla sig.ra Fuioaga Ana Maria, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 11 ottobre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Fuioaga Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A05521**

DECRETO 29 aprile 2009.

**Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge n. 203/2008, del trattamento di mobilità per i lavoratori della società «Sagat Handling S.p.a.».** (Decreto n. 45809).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 10 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 26 febbraio 2009, intervenuta presso la Regione Piemonte, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la Sagat Handling S.p.a, è stato concordato il ricorso al trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di undici lavoratori che verranno posti in mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2010;

Vista l'istanza presentata in data 6 aprile 2009, con la quale la società Sagat Handling S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di undici lavoratori che verranno posti in mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di undici lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, in favore di 11 lavoratori, della società Sagat Handling S.p.a., che verranno posti in mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Unità: Caselle (Torino).

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

**09A05650**

DECRETO 29 aprile 2009.

**Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alpi Eagles S.p.a.».** (Decreto n. 45807).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo del 4 febbraio 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alpi Eagles S.p.a., nonché delle OO.SS., con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 30 gennaio 2009, in favore di un numero massimo di centotrentatre unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati nelle sedi di servizio di:

S. Angelo di Piove di Sacco (Padova);

Aeroporto Marco Polo (Venezia);

Aeroporto Capodichino (Napoli);

Aeroporto Internazionale di Catania (Catania);

Visto l'accordo del 9 marzo 2009, che modifica ed integra il precedente accordo governativo del 4 febbraio 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alpi Eagles S.p.a., nonché delle OO.SS., con il quale, considerato che con sentenza n. 84/09 del 4 febbraio 2009, il Tribunale di Venezia ha reintegrato al lavoro n. tre lavoratori della società Alpi Eagles S.p.a., è stato concordato, ferme restando le altre condizioni, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero complessivo di centotrentasei lavoratori (di cui centotrentatre già previsti nel precedente accordo del 4 febbraio 2009, e ulteriori tre relativi ai lavoratori reintegrati con la citata sentenza 84/09);

Visto il decreto, n. 44232, del 7 ottobre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il secondo semestre, dal 30 luglio 2008 al 29 gennaio 2009, in favore del personale dipendente della società Alpi Eagles S.p.a.;

Vista l'istanza presentata in data 4 febbraio 2009, con la quale la società Alpi Eagles S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 30 gennaio 2009 al 29 luglio 2009, in favore di centotrentatre lavoratori dipendenti delle predette sedi di servizio;

Vista la successiva istanza di integrazione presentata in data 18 marzo 2009, con la quale la società Alpi Eagles S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 30 gennaio 2009 al 29 luglio 2009, in favore di centotrentasei lavoratori dipendenti delle predette sedi di servizio;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 30 gennaio 2009 al 29 luglio 2009, in favore di centotrentasei lavoratori dipendenti dalla società Alpi Eagles S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 4 febbraio 2009, così come modificato ed integrato dal successivo accordo governativo del 9 marzo 2009, in favore di centotrentasei lavoratori dipendenti della società Alpi Eagles S.p.a., sede in S. Angelo di Piove (Padova), unità in:

S. Angelo di Piove di Sacco (Padova);

Aeroporto Marco Polo (Venezia);

Aeroporto Capodichino (Napoli);

Aeroporto Internazionale di Catania (Catania);

per il periodo dal 30 gennaio 2009 al 29 luglio 2009.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

**09A05651**

---

DECRETO 29 aprile 2009.

**Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge n. 203/2008, del trattamento di mobilità per i lavoratori della società «SAGAT SpA».** (Decreto n. 45808).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 10 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 26 febbraio 2009 intervenuta presso la regione Piemonte, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la SAGAT SpA, è stato concordato il ricorso al trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 27 lavoratori che verranno posti in mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2010;

Vista l'istanza presentata in data 31 marzo 2009, con la quale la società SAGAT SpA, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 27 lavoratori che verranno posti in mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 27 lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, in favore di 27 lavoratori, della società SAGAT SpA, che verranno posti in mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Unità: Caselle (Torino).

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

**09A05655**

---

DECRETO 30 aprile 2009.

**Nomina di un componente del Comitato provinciale INPS di Taranto.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recanti norme relative alla istituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che, in ordine alla composizione dei Comitati provinciali, sostituisce l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 4831 dell'11 aprile 2007 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto per il quadriennio 2007/2011;

Vista la nota del 3 aprile 2009 con la quale la sig.ra Daniela Fumarola ha rassegnato le dimissioni da componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto;

Vista la nota della 23 aprile 2009 della CISL - Unione Territoriale di Taranto con la quale si designa il sig. Antonio Castellucci, nato a Torricella (Taranto) il 16 agosto 1970 ed ivi residente alla via Palestro n. 119/A - quale componente del Comitato provinciale INPS, in sostituzione della sig.ra Daniela Fumarola, dimissionaria;

Attesa la necessità di procedere alla sostituzione del componente dimissionario del Comitato provinciale I.N.P.S.;
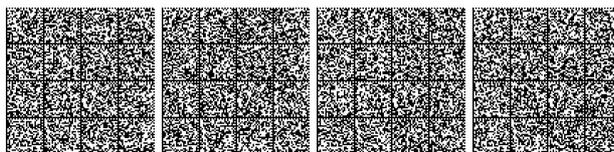
Decreta:

Il sig. Antonio Castellucci è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto, a decorrere dalla data del presente provvedimento, in sostituzione della sig.ra Daniela Fumarola ed in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro novanta giorni.

Taranto, 30 aprile 2009

*Il direttore:* LIPPOLIS

**09A05674**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Kurti Eljana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kurti Eljana, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di diploma di scuola secondaria superiore di istruzione generale «Deftese Pjekurie», conseguito presso l'istituto «Eqrem Cabej» di Tirana (Albania), per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, previo superamento del corso e dell'esame previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 4 dicembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Kurti Eljana, cittadina albanese, nata a Kraste Burrel - Mat (Albania) in data 2 febbraio 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, settore immobiliare, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dal predetto art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2008

*Il direttore generale:* VECCHIO

**09A05683**

DECRETO 30 aprile 2009.

**Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 20 marzo 2009, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2009.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 20 marzo 2009 per l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 2009;

Viste le istanze del 30 agosto 2007 e le successive integrazioni, con le quali la società D.E.C. - Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di 6 prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1, fabbricati dalla società DYNAenergetics Gmbh nel suo stabilimento di Troisdorf - Germania, da impiegarsi nelle operazioni di messa in produzione di pozzi petroliferi in Italia;

Visto il verbale del 6 marzo 2009 redatto da personale tecnico dell'Ufficio XVI della ex Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, relativo alle prove eseguite sui prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1, nel quale non sono evidenziati motivi ostativi al rilascio dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive;

Visto il versamento di 300,00 euro effettuato dalla società D.E.C. alla Tesoreria provinciale dello Stato di Ascoli Piceno in data 19 marzo 2009 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2009, dei prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 20 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

*Prodotti intestati alla D.E.C. - Dionisi esplosivi Comunanza S.r.l.*

1. I prodotti per pozzi petroliferi di cui alla successiva tabella 1, fabbricati dalla società DYNAenergetics Gmbh di Troisdorf, Germania (codice società: DNG) ed intestati alla società D.E.C. S.r.l. (codice società: DEC), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nelle sezioni e con i codici del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicati nella seguente tabella:

Tabella 1

| Denominazione | Codice MAP | Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato |
|---|---|---|
| Dynawell 0015 FDE | 2G 1004 | DNG (import. DEC) |
| Dynawell 0026 FDE | 2G 1005 | DNG (import. DEC) |
| Dynawell 1015 E HMX | 2G 1006 | DNG (import. DEC) |
| Electronic Igniter for Setting Tool | 3C 0003 | DNG (import. DEC) |
| DYNAenergetics Perforating Panel (Multitronic) | 3Ea 1003 | DNG (import. DEC) |
| Oiltronic ZG A2 Perforating Panel | 3Ea 1004 | DNG (import. DEC) |

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 30 aprile 2009

*Il direttore generale:* TERLIZZESE

**09A05672**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 aprile 2009.

**Iscrizione di varietà di foraggere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate all'art. 1, comma 1, del presente decreto;

Considerato che la sopra citata commissione sementi ha inoltre disposto il reinserimento nel relativo registro nazionale, della varietà indicata all'art. 1, comma 2, del presente decreto, precedentemente cancellata per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Foraggere (uso foraggero)

| Codice SIAN | Specie | Varietà | Ploidia | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|---|
| 11193 | Dattile | Lude | T | Agri Obtentions S.A. - F |
| 11191 | Festuca arundinacea | Cleopatra | P | CGS Sementi S.p.a. - Acquasparta (TR) |
| 11133 | Loglio d'Italia | Canon | D | Carneau Frères Eurogazon F |
| 11166 | Loglio d'Italia | Siviero | T | S.I.V.A.M. Milano |

Foraggere (uso non foraggero)

| Codice SIAN | Specie | Varietà | Ploidia | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|---|
| 10581 | Agrostide capillare | Greentime | T | DLF Trifolium A/S - DK |
| 11125 | Festuca arundinacea | Braveheart | P | DLF Trifolium A/S - DK |
| 11126 | Festuca arundinacea | Umbrella | P | DLF Trifolium A/S - DK |
| 11128 | Festuca arundinacea | Rhizing Star | P | DLF Trifolium A/S - DK |
| 11127 | Festuca arundinacea | Kalahari | P | DLF Trifolium A/S - DK |
| 11184 | Festuca arundinacea | Greenmagic | P | William Meyer - USA |
| 11149 | Festuca arundinacea | Silverado II | P | Pure Seed Testing - USA |
| 11170 | Festuca arundinacea | Falcon IV | P | ProSeeds Marketing, Inc. - USA |
| 11190 | Festuca arundinacea | Silver Hawk | P | American Grass Seed Producers - USA |
| 11130 | Loglio perenne | All Star 3 | D | DLF-Trifolium A/S - DK |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11132 | Loglio perenne | Stolon | D | DLF-Trifolium A/S - DK |
| 11131 | Loglio perenne | Regal 5 | D | DLF-Trifolium A/S - DK |
| 11171 | Loglio perenne | Panther GLS | D | ProSeeds Marketing, Inc. - USA |
| 11172 | Loglio perenne | Pennant III | D | ProSeeds Marketing, Inc. - USA |
| 11189 | Loglio perenne | Indy D | D | American Grass Seed Producers - USA |
| 11680 | Erba medica | Lidia | - | Michel Obtention - F |
| 11714 | Erba medica | RD61 | - | David Pengelly - AUS |
| 11710 | Erba medica | DRD92 | - | David Pengelly - AUS |
| 11715 | Trifoglio bianco | RD85 | - | David Pengelly - AUS |
| 11730 | Trifoglio bianco | RD86 | - | David Pengelly - AUS |
| 11713 | Erba medica | Fasta | - | David Pengelly - AUS |
| 11712 | Erba medica | Speeda | - | David Pengelly - AUS |
| 11711 | Erba medica | DRD91 | - | David Pengelly - AUS |
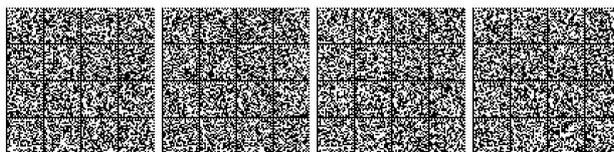
2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà di specie agraria la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, precedentemente cancellata dai registri delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione, è nuovamente iscritta nello stesso registro fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione:

Foraggere (uso foraggero)

| Codice SIAN | Specie | Varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| 4764 | Erba medica | Nemagone | Forage Genetics - USA |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2009

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**09A05661**

DECRETO 29 aprile 2009.

**Conferimento al Consorzio tutela vini d'Abruzzo dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Terre Tollesi» o «Tullum».**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullurn» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la determinazione n. DH4/29 del 29 gennaio 2009 della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca - Produzioni agricole di mercato della regione Abruzzo con la quale veniva individuato il Consorzio tutela vini d'Abruzzo, quale Organismo di controllo nei confronti del v.q.p.r.d. sopra citato;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'8 aprile 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalirnentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo e della regione Abruzzo;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalirnentari inoltrata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, e il parere favorevole espresso dalla regione Abruzzo sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'8 aprile 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela vini d'Abruzzo istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (Chieti), Corso Matteotti - Palazzo Corvo, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Terre Tollesi» o «Tullurn», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini d'Abruzzo autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
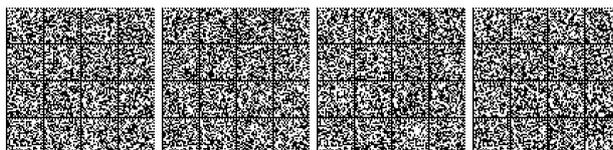
*c)* la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* per la DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalirnentari e dalla competente regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

**09A05670**

---

DECRETO 29 aprile 2009.

**Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio tutela vini di Orvieto per le DOC «Orvieto» e «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso».**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2003 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 66371 del 4 dicembre 2003 con il quale veniva conferito al Consorzio tutela vini di Orvieto l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Orvieto»;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 66288 del 1° dicembre 2003 con il quale veniva conferito al Consorzio tutela vini di Orvieto l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»;

Vista la nota prot. n. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2007;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio tutela vini di Orvieto, prot. n. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dal Consorzio tutela vini di Orvieto sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 20 marzo 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato consorzio e del rappresentante della regione Lazio;

Considerato che la regione Umbria, come da nota prot. n. 57554 dell'8 aprile 2009, ha condiviso le valutazioni di cui al punto precedente;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela vini di Orvieto e il parere favorevole espresso dalla regione Umbria e dalla regione Lazio sui piani di controllo e sui prospetti tariffari discussi nella citata riunione del 20 marzo 2009;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela vini di Orvieto istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini di Orvieto con sede in Orvieto (Terni), corso Cavour, 36, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Orvieto» e «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini di Orvieto autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* le Regioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*c)* le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero all'art. 4 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 19 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalle competenti regione Umbria e regione Lazio, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

**09A05684**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 12 maggio 2009.

**Regolamento recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi.** (Regolamento n. 30).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ed in particolare l'art. 55-*quater*, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, attuativo della direttiva 2004/113/CE;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto 28 aprile 2008, n. 99 del Ministero dello sviluppo economico, relativi alle funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti;

Ritenuta la necessità di dettare con atto regolamentare disposizioni attuative in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi in conformità all'art. 55-*quater*, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

ADOTTA

il seguente regolamento:

*Capo I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

*Fonti normative*

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 190, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

*a)* «attuario»: un soggetto iscritto all'Albo nazionale degli attuari, di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;

*b)* «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa di assicurazione di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*c)* «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

*d)* «imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'attività assicurativa;

*e)* «ISVAP» o «Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

*f)* «rami danni»: i rami di attività di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*g)* «rami vita»: i rami di attività di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*h)* «rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti»: i rami di attività di cui all'art. 2, comma 3, n. 10 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*i)* «sede secondaria»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa;

*j)* «servizi assicurativi»: i contratti, anche in forma di polizza collettiva, emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*k)* «UNAR»: l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, di cui all'art. 55-*novies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

### Art. 3.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana ed alle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

## *Capo II*

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E RELATIVE DEROGHE

### Art. 4.

*Divieto di discriminazione*

1. Ai sensi dell'art. 55-*quater* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le imprese garantiscono la parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi con riferimento ai premi praticati ed alle prestazioni offerte.

### Art. 5.

*Deroghe al divieto di discriminazione e relative verifiche*

1. Ai sensi dell'art. 55-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono consentite differenze proporzionate nei premi o nelle prestazioni individuali, ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali e statistici pertinenti ed accurati, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Regolamento. In ogni caso, i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.

2. Fermi restando i controlli svolti dall'ISVAP ai sensi dell'art. 10, nelle imprese che esercitano i rami vita e responsabilità civile veicoli a motore e natanti, l'attuario incaricato effettua la verifica sulla pertinenza e sull'accuratezza dei dati attuariali e statistici relativi all'utilizzo del sesso quale fattore rilevante nella determinazione dei premi e delle prestazioni differenziate.

3. Fermi restando i controlli svolti dall'ISVAP ai sensi dell'art. 10, per le imprese che esercitano i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti, la verifica di cui al comma 2 é effettuata da un attuario in conformità a quanto disposto dall'art. 7.

### Art. 6.

*Adempimenti per i rami vita e responsabilità civile veicoli a motore e natanti*

1. Al fine di attestare lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 5, comma 2, per i rami vita, l'attuario incaricato rilascia una dichiarazione da inserire nella relazione tecnica sulla tariffa di cui all'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, lettera *c)*. Tale dichiarazione è rilasciata anche in caso di modifica delle basi tecniche diverse da quelle finanziarie relative ai contratti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008.

2. Al fine di attestare lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 5, comma 2, per i rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, l'attuario incaricato rilascia una dichiarazione da inserire nella relazione tecnica di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 4, lettera *c)*.

3. Qualora l'attuario incaricato verifichi, in occasione della determinazione di una nuova tariffa, che la differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso non trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, comunica all'ISVAP entro quindici giorni gli elementi che, a suo giudizio, danno luogo a discriminazioni nei confronti degli assicurati.

### Art. 7.

*Adempimenti per i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti*

1. Le imprese che intendano avvalersi della deroga di cui all'art. 55-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 per i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti demandano la verifica di cui al comma 2 del medesimo art. 5 a un attuario, che, a tal fine, redige una nota metodologica rilasciata prima dell'entrata in vigore della tariffa.
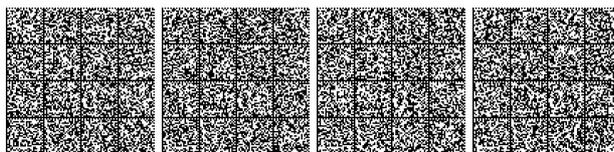
2. Nella nota metodologica di cui al comma 1 sono indicate le tipologie dei dati attuariali e statistici impiegati dall'impresa nella determinazione dei premi o delle prestazioni differenziate e riportate le valutazioni sull'utilizzo dei dati con riferimento al sesso quale fattore rilevante ed una dichiarazione redatta dall'attuario in conformità all'allegato 1. In relazione ai rischi inerenti alla gravidanza ed alla maternità, l'attuario dichiara altresì che i costi sono equamente ripartiti tra uomini e donne.

3. Qualora l'attuario rilevi, nell'ambito delle valutazioni di cui al comma 2, che l'utilizzo del fattore sesso non trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti ed accurati, comunica all'ISVAP entro quindici giorni gli elementi che, a suo giudizio, danno luogo a discriminazioni nei confronti degli assicurati.

4. La nota metodologica, sottoscritta dall'attuario, è conservata presso la sede delle imprese e trasmessa, su richiesta, all'ISVAP.

Art. 8.

*Comunicazioni all'ISVAP*

1. Le imprese trasmettono all'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, una comunicazione recante le informazioni sui contratti per i quali, nell'esercizio precedente, sono stati acquisiti premi avvalendosi della deroga di cui all'art. 55-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La comunicazione è redatta in conformità all'allegato 2 e sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 9.

*Informativa sui siti internet*

1. Le imprese riportano ed aggiornano nei propri siti internet il dettaglio, per ogni ramo, dei prodotti e delle relative garanzie per le quali viene praticata una differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso.

*Capo III*

ATTIVITÀ DELL'ISVAP

Art. 10.

*Controlli*

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza l'ISVAP, sulla base della documentazione acquisita in conformità al presente Regolamento, nonché di ogni altra informazione anche desunta da banche dati contenenti elementi riguardanti il fattore sesso, effettua verifiche sull'osservanza da parte delle imprese delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 11.

*Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati*

1. L'ISVAP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito internet l'elenco delle imprese che si sono avvalse della deroga di cui all'art. 55-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante.

Art. 12.

*Relazione dell'ISVAP*

1. L'ISVAP riferisce almeno annualmente all'UNAR sull'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di premi e prestazioni differenziate nel mercato assicurativo. A tal fine l'ISVAP può richiedere alle imprese ulteriori informazioni oltre a quelle previste dall'art. 8.

*Capo IV*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

*Modifiche e integrazioni a Regolamenti ISVAP*

1. All'art. 23, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per le imprese che si avvalgono della deroga di cui all'art. 55-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, l'attuario incaricato riporta nella relazione tecnica sulla tariffa, oltre agli elementi di cui al comma 1, la dichiarazione di adeguatezza dei dati in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi».

2. Nello schema di relazione tecnica sulla tariffa di cui all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008:

*a)* al paragrafo 4, primo capoverso, dopo le parole «emanato ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005», sono aggiunte le seguenti: «nonché delle disposizioni in materia di parità di trattamento tra i sessi previste dal Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009»;

*b)* al paragrafo 4, ultimo capoverso, dopo le parole «situazioni di criticità o anomalie» sono aggiunte le seguenti «nonché la presenza di fattori discriminanti nei confronti degli assicurati legati all'utilizzo della variabile sesso da parte dell'impresa»;

*c)* dopo il paragrafo 11, è aggiunto il seguente:

«12. Dichiarazione di adeguadezza dei dati in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi, l'attuario rilascia la seguente dichiarazione: «Dichiaro che per la tariffa elaborata dall'impresa (Denominazione Sociale) l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo dei premi o di prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009».

3. All'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «4. Per le imprese che si avvalgono della deroga di cui all'art. 55-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 l'attuario incaricato riporta nella relazione tecnica della tariffa la dichiarazione di adeguatezza dei dati in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi».

4. Nello schema di relazione tecnica sulla tariffa di cui all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008:

*a)* al paragrafo 2, primo capoverso, dopo le parole «utilizzate dall'impresa ai fini della costruzione della tariffa» sono aggiunte le seguenti: «anche tenuto conto delle disposizioni in materia di parità di trattamento tra i sessi previste dal Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009;

*b)* al paragrafo 2, ultimo capoverso, dopo le parole «situazioni di criticità o anomalie» sono aggiunte le seguenti: «nonché la presenza di fattori discriminanti nei confronti degli assicurati legati all'utilizzo della variabile sesso da parte dell'impresa»;

*c)* dopo il paragrafo 6, è aggiunto il seguente:

«7. Dichiarazione di adeguadezza dei dati in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi, l'attuario rilascia la seguente dichiarazione: «Dichiaro che per la tariffa elaborata dall'impresa (Denominazione Sociale) l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo dei premi o di prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009».

Art. 14.

*Pubblicazione*

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'ISVAP e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 15.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle tariffe elaborate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso nonché ai contratti in vigore a tale data per i quali intervengano, ai sensi delle disposizioni vigenti, variazioni delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, ovvero vengano definite le opzioni contrattuali che comportino differenziazioni sulla base del fattore sesso.

3. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, per le tariffe relative ai contratti dei rami vita e di responsabilità civile veicoli a motore e natanti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196 e fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali le imprese si siano avvalse della deroga di cui all'art. 55-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, gli attuari incaricati effettuano le verifiche di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento. Nel caso in cui le verifiche consentano di accertare la pertinenza ed accuratezza dei dati attuariali e statistici relativi all'utilizzo del sesso quale fattore rilevante nelle determinazione dei premi e delle prestazioni differenziate, integrano la relazione tecnica di cui all'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008, allegando le dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera *c)* o comma 4, lettera *c)*; in caso contrario gli attuari incaricati effettuano all'ISVAP la comunicazione di cui all'art. 6, comma 3.

4. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, per le tariffe relative ai contratti dei rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196 e fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali le imprese si siano avvalse della deroga di cui all'art. 55-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, l'attuario di cui all'art. 7, comma 1, effettua le verifiche di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento. A tal fine l'attuario redige la nota metodologica di cui all'art. 7 e rilascia una dichiarazione in conformità all'allegato 1, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'ISVAP ai sensi dell'art. 7, comma 3.

5. Le analisi e le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono completate entro il 30 settembre 2009.

6. Per quanto riguarda l'esercizio 2008 le informazioni di cui all'allegato 2 sono trasmesse entro il 30 settembre 2009.

Roma, 12 maggio 2009

*Il presidente:* GIANNINI

---

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI ADEGUADEZZA DEI DATI IN MATERIA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI

Si riporta di seguito la dichiarazione che l'attuario rilascia per i rami danni diversi da quelli di responsabilità civile veicoli a motore e natanti e che è inserita nella nota metodologica, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi:

«Dichiaro che per la tariffa elaborata dall'impresa (Denominazione Sociale) l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo dei premi o di prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009.».

Luogo e data

*Firma dell'attuario*
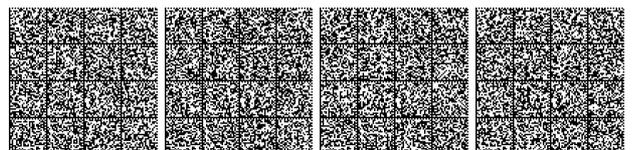
ALLEGATO

## ISTRUZIONI per la compilazione dell'Allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009

Le informazioni devono essere comunicate, dalle imprese che si sono avvalse della deroga di cui all'articolo 55 - *quater*, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 con riferimento ai contratti dei rami vita e dei rami danni per i quali, nell'esercizio precedente, sono stati contabilizzati premi.

La tabella di cui all'allegato 2 deve contenere le specifiche informazioni richieste nelle colonne di dettaglio sulla base delle istruzioni richiamate a margine della stessa.

Si precisa che il flusso informativo relativo a ciascuna tariffa, ove siano utilizzate più basi tecniche diverse da quelle finanziarie, deve prevedere la compilazione di più record riferiti alla medesima tariffa (con un minimo di due record, uno per gli assicurati di sesso femminile ed uno per quelli di sesso maschile). Pertanto in corrispondenza di ogni base tecnica e di ogni prestazione prevista contrattualmente, per cui si applica una differenziazione secondo la variabile sesso, dovranno essere replicate/fornite le informazioni relative agli altri campi.

A titolo esemplificativo, per la rappresentazione dei dati riferiti ad una tariffa vita individuale in cui la differenziazione secondo la variabile sesso si esprime mediante l'impiego delle tavole ISTAT SIM/SIF 92 distinte per sesso, contraddistinte dai codici identificativi ISVAP "10015" e "10016" con riferimento alla garanzia principale e mediante l'impiego delle tavole di invalidità temporanea e permanente distinte per sesso (codici identificativi ISVAP "10017" e "10018") per quanto concerne la differenziazione applicata alla garanzia di tipo complementare, si prevede la compilazione di almeno 4 record. Nei campi della colonna (c) dovrà essere ripetuto il medesimo codice identificativo ISVAP per la tariffa assegnato dall'impresa per l'invio della relativa comunicazione sistematica; nella colonna (j) distintamente per ogni record dovranno essere indicati i seguenti codici ISVAP "10015", "10016", "10017" e "10018" relativi alle basi tecniche; nella nella colonna (p) dovrà essere indicato il valore "1" in corrispondenza delle basi contraddistinte dai codici "10015" e "10016", dovrà invece essere indicato il valore "2" in corrispondenza delle basi contraddistinte dai codici "10017" e "10018".

Per quanto concerne l'informativa sui premi contabilizzati, da indicare nella colonna (n) dell'allegato 2, si segnala da ultimo che per ogni tariffa ed in corrispondenza di ogni base tecnica, dovrà essere riportata la relativa quota parte dei premi per cui viene applicata una differenziazione secondo la variabile sesso. Con particolare riferimento al ramo di responsabilità civile veicoli motori e natanti, il dettaglio dei dati dovrà essere trasmesso in modo distinto almeno per i diversi settori tariffari.

ALLEGATO 2

**Comunicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009. Dati informativi dell'anno (N)**

| Codice impresa ISVAP | a |
|---|---|

| | Dati relativi al periodo di commercializzazione dal 1 gennaio anno (N) al 31 dicembre anno (N) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramo di riferimento | Tarffe Vita | | Tariffe Danni | Codice della tariffa collegata | Denominazione commerciale | Descrizione delle prestazioni | In commercio | Basi tecniche diverse da quelle finanziaria | | | n. contratti/teste assicurate | Premi lordi contabilizzati | Altre informazioni sull'utilizzo del fattore sesso | Tipologia della garanzia |
| | | | | | | | | Tariffe Vita | Tariffe Danni | | | | | |
| | Codice identificativo ISVAP | Codice Tariffa impresa | Codice Tariffa impresa | | | | | Codice identificativo ISVAP | Fonte e natura dati | Descrizione base tecnica | | | | |
| b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

*Nota: i premi lordi contabilizzati si riferiscono al portafoglio italiano del lavoro diretto e sono espressi in migliaia di euro.*

a: indicare il codice attribuito dall'ISVAP all'impresa;

b: per i rami danni indicare il codice numerico del ramo assicurativo a cui si riferisce la copertura assicurativa (ad esempio: **1** per le coperture del ramo Infortuni, **2** per le coperture del ramo Malattia, **16** per le coperture del ramo Perdite pecuniarie).
per i rami vita sommare al codice numerico del ramo assicurativo a cui si riferisce la copertura il numero 90 (ad esempio: **91** per le coperture del ramo relativo alle assicurazioni sulla durata della vita umana, **92** per le coperture del ramo relativo alle assicurazioni di nuzialità e di natalità)

c: indicare il medesimo codice identificativo ISVAP utilizzato per l'invio della relativa comunicazione sistematica ai sensi della circ. n. 416/s del 23/8/2000.

d: indicare il codice tariffa societario anche utilizzato per l'invio della relativa comunicazione sistematica ai sensi della circ. n. 416/s del 23/8/2000.

e: indicare, ove previsto, il codice tariffa societario.

f: nel caso di prodotti costituiti dall'abbinamento di più tariffe, indicare tutti i codici di cui alle colonne (c) per i rami vita ed (e) per i rami danni, che identificano le tariffe cui la stessa è collegata. In presenza di più di due tariffe collegate, l'indicazione dei codici dovrà essere effettuata utilizzando quale simbolo di separazione il ";" [ad esempio: per tre tariffe dei rami vita collegate tra loro e contraddistinte dai Codici ISVAP 1000 e 1001 e 1002, in corrispondenza del flusso informativo relativo alla tariffa 1000, la colonna (c) dovrà essere valorizzata con 1000 mentre nella colonna (f) si avrà la seguente rappresentazione 1001;1002. Si procederà in modo analogo per riportare i flussi informativi relativi sia alla tariffa 1001 che alla tariffa 1002. Per quanto riguarda le tariffe danni dovranno essere adottate le medesime avvertenze utilizzando i codici tariffa societari.]

g: indicare la denominazione del prodotto.

h: descrivere in modo sintetico le prestazioni previste contrattualmente, comprese le garanzie accessorie e complementari.

i: indicare "SI" per i prodotti che, alla data del 31 dicembre dell'anno (N), risultano ancora in fase di commercializzazione. Indicare "NO" per i prodotti per i quali, nell'anno (N) si è conclusa la fase di commercializzazione.

j: indicare il codice della base demografica, o di altra base tecnica diversa da quella finanziaria, assegnato dall' ISVAP ed utilizzato dall'impresa per l'invio della relativa comunicazione sistematica ai sensi della circ. n. 416/s del 23/8/2000.

k: inserire "1" se la base tecnica è desunta da rilevazioni di enti pubblici ; "2" se la base tecnica è desunta da rilevazioni di mercato italiano effettuate da associazioni di categoria ovvero da altri enti non pubblici; "3" se la base tecnica è desunta da rilevazioni di esperienza aziendale o del gruppo di appartenenza ; "4" se la base tecnica si riferisce a dati desunti da esperienze internazionali elaborate da enti pubblici ; "5" se si riferisce ad altre fonti.

l: fornire una chiara descrizione della base tecnica utilizzata in coerenza con quanto indicato alla colonna (k), indicando la fonte/riferimenti necessari per l'individuazione dell'ente e della statistica utilizzata. In caso di valorizzazione a "3" del campo relativo alla colonna (k) e qualora le basi tecniche utilizzate derivino da una o più società del gruppo di appartenza, indicare inoltre le società che hanno fornito la base tecnica.

m: indicare per ogni tariffa, in corrispondenza di ogni base tecnica utilizzata secondo le specifiche di cui all' Allegato 2, il numero dei contratti sui quali si applica una differenziazione secondo la variabile sesso. Con riferimento alle varie garanzie indicate nella colonna (p) e riferite alla stessa tariffa, l'informazione sul numero dei contratti deve essere riportata con esclusivo riferimento alle garanzie principali. Per le sole polizze collettive dovrà essere fornita indicazione del numero di teste assicurate sulle quali interviene la differenziazione secondo la variabile sesso.

n: indicare i premi lordi contabilizzati relativi all'anno N. Laddove la differenziazione secondo la variabile sesso venga applicata, nell'ambito della stessa tariffa, distintamente tra i rischi principali e quelli assunti in altre forme (complementare/accessorie), dovrà essere indicata la quota parte dei premi riferita a ciascuna delle garanzie collegate ed indicate nella colonna (p).

o: indicare con "SI" se la medesima tariffa (o la medesima prestazione prevista contrattualmente), viene offerta dalla compagnia anche in versione "unisex". In caso contrario indicare "NO".

p: indicare con "1" se il record dei dati si riferisce alla garanzia principale , indicare con "2" se il record dei dati si riferisce a garanzie di rischi assunti dall'impresa in via complementare. Indicare con "3" se il record dei dati si riferisce a garanzie accessorie.

09A05796

## REGIONE SARDEGNA

DECRETO 4 maggio 2009.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ottana.**

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Ottana (provincia di Nuoro) è stato rinnovato a seguito delle nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppino Fenudi;

Atteso che il comune di Ottana, con nota prot. n. 1699 del 25 aprile 2009, ha comunicato che nella stessa data il citato amministratore è deceduto;

Visto l'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale al primo comma stabilisce che in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolti dai vicesindaco;

Atteso che si è determinata l'ipotesi prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 20/13 del 28 aprile 2009, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Ottana;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ottana è sciolto.

Art. 2.

Per effetto dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio e la giunta del comune di Ottana rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 4 maggio 2009

*Il presidente:* CAPPELLACCI

ALLEGATO

*Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*
*Scioglimento del consiglio comunale di Ottana*

Il consiglio comunale di Ottana (provincia di Nuoro) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppino Fenudi.

Il citato amministratore, in data 25 aprile 2009, è deceduto.

Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, al primo comma, stabilisce che «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco».

Ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1 e dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Ottana dando atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

*L'assessore:* ASUNIS

**09A05660**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2009.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Siracusa.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Siracusa nel giorno 23 aprile 2009.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, poiché presso la città di Siracusa ha avuto luogo il «G8 Ambiente» nei giorni 22, 23 e 24 aprile c.a., il sig. Prefetto del suddetto capoluogo, con ordinanza prot. n. 6914/2009/22.1Gab. del 16 aprile 2009, ha disposto la chiusura degli Uffici pubblici il giorno 23 c.a. dalle ore 12.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi:*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 29 aprile 2009

*Il direttore:* SELLERI

**09A05652**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 28 aprile 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Margherita Costa, console onorario della Repubblica dell'Azerbaijan a Genova».

**09A05686**

### Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 24 aprile 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alessandro Palmigiano, console onorario della Repubblica di Lituania a Palermo».

**09A05687**

### Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 24 aprile 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Savino Cannone, console onorario della Repubblica d'Albania a Campobasso».

**09A05688**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Concessione di decorazione al valor militare, valore dell'Arma dei carabinieri, valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 239 in data 2 agosto 2007 è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'esercito al tenente Di Bella Lorenzo, nato l'8 novembre 1969 a Pordenone con la seguente motivazione: «Comandante di Plotone EOD della Task Force «Nibbio» nell'operazione Enduring Freedom in Afghanistan, guidava i propri uomini in tutti i rischiosi compiti assegnati alla sua unità con il proprio personale esempio e la sua altissima professionalità, mostrandosi infaticabile e carismatico trascinatore. Il 18 luglio 2003, accorso con la sua unità nel luogo dove già si era verificata l'esplosione di un ordigno che aveva ucciso otto soldati afghani, non esitava ad intervenire in prima persona per disinnescarne un secondo ancora attivo. Nonostante la tarda ora, quasi al buio, decideva con consapevole coraggio di intervenire sul congegno esplosivo, costituito da due mine anticarro collegate assieme, conscio del pericolo rappresentato per le unità militari in transito nell'area e per l'incolpevole popolazione locale. In tale situazione, operava con grande perizia e decisione, senza esitazioni che potessero consentire agli elementi ostili che sicuramente stavano osservando l'azione del complesso italiano, di nuocere ulteriormente. accortosi, infatti, della presenza sull'ordigno di un congegno e di una antenna che ne denunciava la pericolosa possibilità di azionamento a distanza, interveniva prontamente e coraggiosamente, tranciando con decisione i collegamenti elettrici e portando a termine la successiva rimozione con pieno successo ed in tempi brevissimi. Il consapevole e profondo sprezzo del pericolo mostrato in tale circostanza imponeva il tenente di bella, con i suoi uomini, all'ammirazione dei militari statunitensi ed afghani presenti sul posto. Splendida figura di comandante e professionista delle armi che, con il proprio operato, ha contribuito ad elevare il prestigio del contingente nazionale, dell'esercito e dell'Italia in ambito internazionale».

Bagram (Afghanistan), giugno-settembre 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 240 in data 2 agosto 2007 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'esercito al tenente Spinelli Stephen Peter, nato il 19 maggio 1975 a Pozzuoli (Napoli) con la seguente motivazione: «Comandante di plotone paracadutisti dalle eccezionali doti morali e professionali, il 17 marzo 2004, nel corso dell'operazione «Decisive Endeavour» in Kosovo, interveniva per rinforzare con il proprio plotone le difese del monastero di Dakovica, minacciato da una folla ostile. Raggiunta l'area, solo con grande difficoltà si apriva un varco tra i facinorosi che, con sassi e bottiglie incendiarie, tentavano di impedire al reparto l'accesso al sito. Nel contempo, portava in salvo un'anziana signora serba che, poco prima, era stata evacuata dalla propria abitazione in fiamme. Assunto il comando del sito, ne riorganizzava tempestivamente la difesa e respingeva con successo i ripetuti assalti dei rivoltosi che intendevano penetrare all'interno del monastero. Resosi conto successivamente dello sproporzionato rapporto di forze in campo e dell'impossibilità di contenere ulteriori attacchi, disponeva l'evacuazione delle religiose presenti, portandole in salvo in un'altra base distante dai disordini. solo dopo aver ricevuto l'ordine di abbandonare il sito, ormai divenuto indifendibile, raggiungeva con il personale un'area sicura ove si prendeva cura dei militari rimasti feriti e contusi. ammirevole figura di comandante che, per il coraggio, l'altissimo senso del dovere, la forte motivazione e lo spirito di servizio evidenziati, ha contribuito concretamente a dare lustro e prestigio alla Forza armata e all'Italia nel delicato contesto operativo multinazionale».

Dakovica (Kosovo), 17 marzo 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 241 in data 2 agosto 2007 al tenente Marco Santamarianova, nato il 24 marzo 1974 a Matelica (Macerata) è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'esercito con la seguente motivazione: «Brillante ufficiale paracadutista e comandante di compagnia dalle indiscusse qualità morali e professionali, nel corso dell'operazione «Decisive Endeavour» in Kosovo, interveniva con il suo reparto per mettere in salvo gli abitanti del villaggio di Belo Polje, minacciato da una folla ostile. Giunto sul posto, organizzava tempestivamente il dispositivo a protezione dei civili di etnia serba ormai circondati da manifestanti che, decisi a bruciare le case dell'intero villaggio, facevano uso di asce, bastoni, sassi e bottiglie incendiarie. In un secondo tempo, costituiva un corridoio di sicurezza e, sotto un nutrito lancio di pietre, incurante del pericolo, evacuava i civili serbi in luogo più sicuro. Conclusa con successo l'operazione, rimaneva sul posto con alcuni militari per verificare che nessun altro civile fosse rimasto bloccato all'interno delle abitazioni. durante il rastrellamento condotto a tal fine, poneva in salvo un agente della polizia locale, rimasto isolato dagli altri poliziotti ed intrappolato all'interno di una casa. Ammirevole figura di comandante che, per il coraggio, l'altissimo senso del dovere, la forte motivazione e lo spirito di servizio evidenziati, ha contribuito concretamente a dare lustro e prestigio alla forza armata e all'Italia nel delicato contesto operativo multinazionale».

Belo Polje (Kosovo), 17 marzo 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2033 in data 11 novembre 2008 è stata concessa la medaglia d'argento al valor militare "alla memoria" al Capitano f.(alp.) Manuel Fiorito con la seguente motivazione: «Giovane ufficiale comandante di pattuglia interveniva sul luogo ove poco prima si era verificato un grave attentato ai danni di un drappello dell'Afghan National Police. Durante l'intervento l'unità veniva a sua volta fatta oggetto di attacco terroristico mediante un ordigno esplosivo comandato a distanza, che procurava il decesso immediato di un militare e il ferimento di altri cinque. L'ufficiale, nonostante le gravissime ferite riportate, spronava i suoi uomini a mantenere la calma, rassicurandoli sul prossimo arrivo dei soccorsi. Notato un componente della pattuglia ferito seriamente al capo, in un atto di estrema generosità, si trascinava verso di lui nel tentativo di portargli soccorso. L'ufficiale spirava poco dopo l'arrivo dei rinforzi. Fulgida figura di comandante che ha saputo infondere, fino all'estremo sacrificio, la forza necessaria per reagire nell'animo dei propri uomini, costituendo ammirevole esempio di coraggio e dedizione ispirato alle migliori tradizioni dell'esercito e della patria.»

Valle di Musay (Afghanistan), 5 maggio 2006.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 44 in data 15 dicembre 2008 è stata concessa la medaglia d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri all'Appuntato Scelto Francesco Esposito, nato il 9 ottobre 1963 a Casoria con la seguente motivazione: «Con spiccata professionalità, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare due malviventi armati di pistola, che dopo aver disarmato una guardia giurata erano in procinto di perpetrare una rapina ad un istituto di credito, costringendoli a desistere dal proposito e a darsi alla fuga. Postosi all'inseguimento di uno dei malfattori, che allo scopo di sottrarsi alla cattura lo minacciava ripetutamente con la pistola, riusciva a raggiungerlo e trarlo in arresto dopo violenta colluttazione. chiaro esempio di elette virtù militari e non comune senso del dovere.»

Aversa (Caserta), 12 febbraio 2007.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2032 in data 11 marzo 2009 è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare al Capitano Punzo Roberto, nato il 23 giugno 1964 a Napoli con la seguente motivazione: «Ufficiale dell'Esercito Italiano impiegato dalle nazioni unite nell'ambito della missione «United Nations Truce Supervision Organization» in atto nel sud del Libano, operava in un momento di improvvisa crisi in un settore teatro di aspri combattimenti e oggetto di intensi bombardamenti che colpivano e danneggiavano la base delle Nazioni unite cui era assegnato. Incurante della situazione di grave pericolo cui era esposto, sebbene il comando superiore gli avesse accordato la facoltà di abbandonare la postazione, rinunciava ad allontanarsene e decideva di rimanere al suo posto per continuare a presidiare il posto di osservazione. Nel frattempo, con gesto responsabile e generoso, si adoperava per offrire rifugio all'interno della base a diverse decine di sfollati in gran parte donne e bambini, cui forniva soccorso e prima assistenza con autentico spirito umanitario. Senza curarsi del rischio derivante dal perdurare degli scontri a fuoco, consapevole di esporsi direttamente al rischio della vita, per più volte nell'arco di più giorni, si portava d'iniziativa in zona non coperta al fuoco incrociato dei contendenti riuscendo con la sua attività ad assicurare il regolare funzionamento delle apparecchiature tecniche che garantivano la produzione dell'energia elettrica necessaria alla vita della base e per le indispensabili comunicazioni radio. Mentre si prodigava con coraggio affinché i servizi essenziali dell'installazione non si interrompessero, veniva improvvisamente colpito all'addome da un colpo di arma da fuoco che lo feriva in modo gravissimo. Esemplare figura di soldato e di ufficiale motivato da autentico senso del dovere che col proprio sacrificio ha contribuito in maniera significativa a consolidare il prestigio internazionale dell'esercito e delle forze armate italiane».

Marun Ar Ra's (Libano Meridionale), 11-23 luglio 2006.

**09A05669**

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Sardegna

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 27 aprile 2009 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

**09A05673**

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto concernente il programma lavori da effettuarsi per la messa in produzione del giacimento «Guendalina», nell'ambito della divenenda Concessione di coltivazione di idrocarburi «d37 AC-FR», situata nel mare Adriatico settentrionale fra Comacchio e Porto Corsini.

Con decreto DSA-DEC-2009-0000269 del 15 aprile 2009 è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto concernente il programma lavori da effettuarsi per la messa in produzione del giacimento «Guendalina» nell'ambito della divenenda Concessione di coltivazione di idrocarburi «d37 AC-FR» situata nel Mare Adriatico settentrionale fra Comacchio e Porto Corsini, presentato dalla ENI S.p.A. con sede in Piazzale Enrico Mattei n. 1 - 00144 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**09A05675**

### Pronuncia di compatibilità ambientale relativo alla perforazione di un pozzo esplorativo per la ricerca di idrocarburi, denominato convenzionalmente «Savio 1 X», localizzato in comune di Ravenna, in località San Pietro in Vincoli.

Con decreto DSA-DEC-2009-0000332 del 24 aprile 2009 è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di perforazione di un pozzo esplorativo per la ricerca di idrocarburi denominato convenzionalmente «Savio 1 X», localizzato in Comune di Ravenna, in località San Pietro in Vincoli, presentato dalla Società Northern Petroleum (UK) Ltd con Sede Secondaria in Italia in Viale Trastevere n. 249 - 00153 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**09A05676**
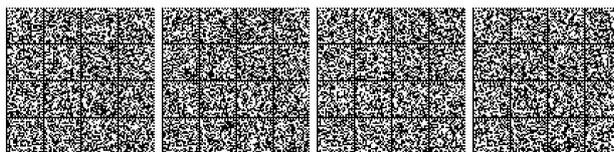
# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Mylan Generics»

*Estratto determinazione n. 1181 dell'11 maggio 2009*

Medicinale: IRINOTECAN MYLAN GENERICS.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, Italia.

Confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 2 ml - A.I.C. n. 038804011/M (in base 10) 1506KC (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini da 2 ml - A.I.C. n. 038804023/M (in base 10) 1506KR (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini da 2 ml - A.I.C. n. 038804035/M (in base 10) 1506L3 (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 20 flaconcini da 2 ml - A.I.C. n. 038804047/M (in base 10) 1506LH (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 5 ml - A.I.C. n. 038804050/M (in base 10) 1506LL (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini da 5 ml - A.I.C. n. 038804062/M (in base 10) 1506LY (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini da 5 ml - A.I.C. n. 038804074/M (in base 10) 1506MB (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 20 flaconcini da 5 ml - A.I.C. n. 038804086/M (in base 10) 1506MQ (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo:

ogni flaconcino da 2 ml contiene 40 mg di irinotecan cloridrato triidrato equivalenti a 34,66 mg di irinotecan;

ogni flaconcino da 5 ml contiene 100 mg di irinotecan cloridrato triidrato equivalenti a 86,65 mg di irinotecan;

un ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 20 mg di irinotecan cloridrato triidrato equivalenti a 17,33 mg di irinotecan;

eccipienti: sorbitolo E420, acido lattico, sodio idrossido (per aggiustare il pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

GP Pharm Pol. Ind. Els Vinyets-Els Fogars, Sector 2 Carretera Comarcal C-244, km 22-08777 - Sant Quinti de Mediona (Barcellona) Spagna.

Merck Generiques 34 rue Saint Romain 69359 Lyon Cedex 08 - Francia.

Indicazioni terapeutiche: indicazioni terapeutiche «Irinotecan Mylan Generics» è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma avanzato del colon-retto:

in associazione con 5-fluorouracile e acido folinico in pazienti senza precedente chemioterapia per malattia in fase avanzata;

come monoterapia in pazienti nei quali un trattamento convenzionale contenente 5-fluorouracile non ha avuto successo.

«Irinotecan Mylan Generics» in associazione con il cetuximab è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto esprimente il recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR) dopo fallimento di una terapia citotossica contenente irinotecan.

«Irinotecan Mylan Generics» in associazione con 5-fluorouracile, acido folinico e bevacizumab è indicato come trattamento di prima scelta dei pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 2 ml - A.I.C. n. 038804011/M (in base 10) 1506KC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,04.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,18;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini da 2 ml - A.I.C. n. 038804023/M (in base 10) 1506KR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 170,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 280,90;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini da 2 ml - A.I.C. n. 038804035/M (in base 10) 1506L3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 340,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 561,80;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 5 ml - A.I.C. n. 038804050/M (in base 10) 1506LL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 77,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 127,53;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini da 5 ml - A.I.C. n. 038804062/M (in base 10) 1506LY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 386,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 637,63;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini da 5 ml - A.I.C. n. 038804074/M (in base 10) 1506MB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 772,70.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1275,26.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Irinotecan Mylan Generics» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile (OSP1).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A05685**
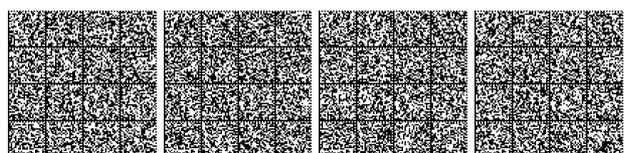
## CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 288 del 3 aprile 2009, il dirigente dell'area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi di identificazione:

| Marchio | Denominazione | Sede | Punzoni restituiti | Punzoni smarriti |
|---|---|---|---|---|
| 963 FI | Binazzi S.a.s. di Binazzi Gabriella e C. | Strada in Chianti | 1 | 3 |
| 1120 FI | Barbara de Stefani e C. S.n.c. | Pontassieve | 2 | - |
| 1224 FI | Cre.Art S.r.l. | Montespertoli | - | 4 |
| 1254 FI | Aros Due S.r.l. | Scandicci | 3 | - |
| 1289 FI | Emme.ti di Marino Sorbi S.a.s. | Firenze | 1 | 1 |
| 1299 FI | Forme nuove di Morandini Osvaldo, Grassi Francesco & C. S.a.s. | Firenze | 8 | - |
| 1734 FI | Fedeli Sonia | Firenze | 2 | - |

Si rende noto, altresì, che non sono state depositate denunce di smarrimento o furto di punzoni in dotazione alla seguenti imprese:

| N. Marchio | Denominazione | Sede | Punzoni smarriti | Punzoni rubati |
|---|---|---|---|---|
| 901 FI | Anna Maria Cammilli S.r.l. | Bagno a Ripoli | 1 | - |
| 1357 FI | Gold Production S.r.l. | Incisa Valdarno | 2 | - |
| 1424 FI | K. di Kuore S.r.l. | Firenze | 1 | - |

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

**09A05653**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi», si comunica che le seguenti imprese hanno cessato ogni attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine:

| Ditta | Marchio |
|---|---|
| G.F.G. - Gold Fattori Gross di Fattori Leone e C. sas - Udine via Girardini 20/A | 36UD |
| Il tesoro di Budai Simona - Udine via Giusti 11 | 172UD |
| Morsut Luigino - Aguileia (Udine) via Paludo del Rosario 9/A | 93UD |
| DA.LI. snc di Gagno Lino e Nonino Dario - Udine via Manin 5 | 67UD |
| Flavio Gioielli srl di Zanin Flavio - Martignacco (Udine) via Cotonificio 22 | 89UD |
| Laboratorio Orafo La Colombina di Angela Morelli De Rossi - Santa Maria la Longa, Mereto, via Udine 5 | 171UD |

I punzoni in dotazione alle stesse ditte sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, che ha provveduto alla loro deformazione.
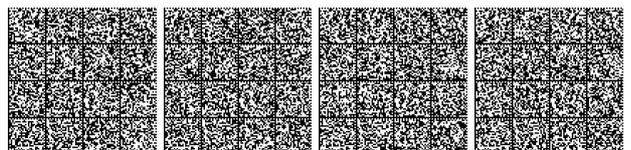
Le seguenti ditte sono state cancellate dal registro degli assegnatari per mancato pagamento del rinnovo annuale:

| Ditta | Marchio |
|---|---|
| Il Cherubino di Quartero Alberto - Castions di Strada (Udine) viale Venezia 74, fraz. Morsano | 149UD |
| Bottega Orafa di Pecile Angelo Enore e Comuzzo Pia snc - Fagagna (Udine) piazza Marconi 14 | 100UD |
| Bottega Orafa Celtica di Crestan Pietro - Udine via A.L. Moro 50/A | 72UD |
| Califano Luigi - Udine via Aquileia 78 | 114UD |
| Petrello Stefano - Tavagnacco (Udine) via dei martiri 32 fraz. Feletto Umberto | 124UD |

I punzoni in dotazione alle stesse sono stati richiesti ma non ancora restituiti alla Camera di commercio per la loro deformazione.

Il marchio 54UD è stato trasferito dalla ditta De Martin Pietro con sede in Codroipo via Italia 20 alla ditta Laboratorio Orafo De Martin di Comuzzi Angela con sede in Codroipo via Italia 20.

Si prende atto della denuncia, sporta da Mazzola Elio, legale rappresentante del laboratorio Mazzola di Mazzola Sergio e Elio snc di Udine via Giovanni da Udine n. 27/29, marchio identificativo 19UD, di smarrimento di un punzone terza misura.

Si comunica infine che con determinazione dirigenziale n. 58/29 aprile 2009 è stato perso atto dell'impossibilità di reperire i punzoni in dotazione alla ditta C.O.A. di Marchesini Alberto con sede in Tricesimo via Matteotti n. 9, concessionaria del marchio di identificazione 110UD, cancellata con determinazione dirigenziale n. 66/02.11.2006 dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, precedentemente cancellata d'ufficio dal registro imprese per decesso del titolare, pur essendosi attivato in tal senso il curatore dell'eredità giacente.

**09A05654**

# RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'estratto della determinazione AIC/N/V n. 915 del 23 aprile 2009 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Ceftazidima ranbaxy".».** (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 2009).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 71 del sopra indicato supplemento ordinario, dopo il titolo, dove è scritto: «Estratto determinazione AIC/N/V n. 915 del 23 aprile *2009*», leggasi: «Estratto determinazione AIC/N/V n. 915 del 23 aprile *2007*».

**09A05847**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-116) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00